

Art. 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

Ultima modifica: Domenica, 30 Maggio 2021 07:54

Visite: 4874

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'[articolo 229](#) istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'[articolo 25](#), comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

[\[nota\]Interpelli \(0\)](#)

[Interpello n. 14/2013 del 24/10/2013 - Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate](#)[\[nota\]](#)